



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE
RISERVATO ALL'ESCLUSIVO TRASPORTO DI
PERSONE DISABILI ANCHE GRAVI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 16.03.2004

INDICE

ART. 1 – OGGETTO E NORMA DI RINVIO.....	3
ART. 2 – ORGANICO E CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE	3
ART. 3 – COMMISSIONE CONSULTIVA D’AREA.....	3
ART. 4 – OBBLIGHI DEI CONDUCENTI.....	4
ART. 5 – ACCESSIBILITA’ DEL SERVIZIO	4
ART. 6 - SANZIONI.....	4
ART. 7 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA	5
ART. 8 – ENTRATA IN VIGORE	5

ART. 1 – OGGETTO E NORMA DI RINVIO

1. Il presente Regolamento integra le norme del vigente Regolamento unificato per la gestione su area sovracomunale degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura (di seguito denominato Regolamento unificato), al fine di disciplinare gli aspetti specifici del servizio di noleggio di autovettura con conducente riservato all'esclusivo trasporto di persone disabili anche gravi (di seguito denominato servizio riservato).
2. Per disabili gravi devono intendersi, in particolare, persone che utilizzano carrozzine o simili.
3. Per quanto non previsto negli articoli che seguono, al servizio riservato si applicano le disposizioni del citato Regolamento unificato.

ART. 2 – ORGANICO E CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

1. Il numero delle autovetture da adibire al servizio riservato, come pure la sua distribuzione territoriale, sono stabiliti in conformità alle disposizioni dell'art. 15 del Regolamento unificato, fermo restando in sede di prima applicazione delle disposizioni in materia di trasporto disabili, quanto previsto dall'art. 7 (disposizione transitoria).
2. Per essere immesse in servizio, tutte le autovetture di cui al comma 1. devono essere adattate, in modo permanente e in conformità alle norme vigenti, per il trasporto di persone disabili anche gravi (immissione diretta della carrozzina e relativo ancoraggio al veicolo e sedile a disposizione dell'eventuale accompagnatore). Le caratteristiche tecniche di dettaglio cui devono conformarsi gli adattamenti delle vetture per il trasporto di disabili gravi, sono determinate con atto dirigenziale previo parere della Consulta permanente per il superamento dell'handicap.
3. Oltre alle caratteristiche di cui agli artt. 40 e 42 del Regolamento unificato nonché al simbolo di accessibilità di cui all'art. 2 del DPR 24.07.1996 n. 503, le vetture possono recare ulteriori simboli o diciture distintivi del servizio, da determinarsi nei modi di cui al comma 2.

ART. 3 – COMMISSIONE CONSULTIVA D'AREA

1. La commissione di cui al Capo IV del Regolamento unificato, per la formazione dei pareri nelle materie di cui all'art. 12 del Regolamento medesimo riferite al servizio riservato, è integrata da n. 1 esperto, designato dalla Consulta permanente per il superamento dell'handicap.

ART. 4 – OBBLIGHI DEI CONDUCENTI

1. Ad integrazione di quanto previsto al Capo IX del Regolamento unificato, i conducenti del servizio riservato hanno l'obbligo di:
 - a) effettuare esclusivamente il trasporto di persone disabili, anche gravi, e dei loro familiari e accompagnatori;
 - b) assicurare la necessaria assistenza per l'accesso alla vettura e per la discesa, in strada o sul marciapiede, dalla vettura stessa;
 - c) assicurare la necessaria assistenza (non infermieristica) in situazioni di emergenza (incidenti o avaria del veicolo o blocchi stradali e situazioni analoghe);
 - d) praticare la tariffe del servizio di noleggio senza oneri aggiuntivi connessi alle caratteristiche specifiche del servizio riservato;
 - e) frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento predisposti dal Comune;
 - f) collaborare con il Comune nella raccolta delle informazioni utili al monitoraggio dell'efficacia del servizio.

ART. 5 – ACCESSIBILITA' DEL SERVIZIO

1. Per assicurare la massima accessibilità del servizio da parte dell'utenza i titolari del servizio stesso e i Comuni competenti garantiscono – anche su indicazione della Consulta permanente per il superamento dell'handicap – le più adeguate forme di pubblicità e di conoscenza del servizio stesso, dei recapiti telefonici delle rimesse e dei numeri di radio-telefono. In particolare i titolari, in collaborazione con l'ufficio comunale competente, garantiscono la continuità del servizio con un numero adeguato di veicoli nell'arco delle 24 ore.

ART. 6 - SANZIONI

1. Per le violazioni alle norme di cui all'art. 4 si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 60 del Regolamento unificato;
2. Al fine di evitare diminuzioni anche temporanee dell'offerta del servizio riservato, anche per tutte le violazioni delle disposizioni del regolamento unificato – ivi compresi i casi di cui all'art. 62 (sospensione del titolo) e ad esclusione di quelli previsti dall'art. 64 (decadenza del titolo) – si applicano ai titolari le predette sanzioni amministrative pecuniarie.
3. Per le violazioni di cui al citato art. 62, resta l'effetto di cui al comma 1, lett. c) dell'art. 64 del Regolamento unificato.

ART. 7 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. All'atto dell'avvio del servizio riservato l'organico è fissato in n. 8 autovetture, giusta la deliberazione del Consiglio del Comune di Bologna n. _____ del _____;
2. In via eccezionale, le autorizzazioni per l'esercizio del servizio, riferite alle autovetture di cui al comma 1., sono assegnate in conformità a quanto disposto dal punto 2) del dispositivo della citata deliberazione e, per il loro trasferimento ai sensi del Regolamento unificato, vale l'anzianità maturata nel servizio soppresso.

ART. 8 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione provinciale con la quale è approvato.